

# **Congedo straordinario per il genitore/figlio/fratello/sorella con handicap in situazione di gravità**

(art- 42 comma 5 T.U. n.151/2001 sulla maternità e paternità, come modificato dalla Legge n. 350/2003 e sentenza C.Cost. n.19/2009)

## **1. Destinatari del congedo e requisiti del familiare da assistere**

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, purché abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente per l'assistenza del figlio in situazione di handicap grave (art. 33 della legge 104/92), hanno titolo a fruire del congedo straordinario della durata di due anni di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8.3.2000 n. 53 e dell'art. 42 comma 5 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26.3.2001, n. 151.

Il congedo può essere fruito anche dai genitori adottivi o affidatari, per questi ultimi la durata massima del congedo non potrà superare il periodo di scadenza dell'affidamento (informativa INPDAP 21.7.2003 n. 30 lettera b) punto 1).

Dal 1 gennaio 2004, ai sensi del comma 106 dell'art. 3 della legge 24.12.2003 n. 350, è possibile fruire del congedo fin dal momento dell'accertamento, da parte dell'apposita commissione medica presso l'ASL, dello status di handicappato in situazione di gravità del soggetto che si assiste.

Se il figlio è minorenne è possibile fruire del congedo anche se l'altro genitore non lavora; nel caso di figlio minorenne non è necessaria la convivenza; se invece il figlio, convivente con entrambi i genitori, è maggiorenne, non è possibile fruire del congedo se l'altro genitore non lavora, a meno che non sia dimostrata l'impossibilità di prestare assistenza da parte del genitore che non lavora.

Se il genitore che richiede il congedo non è convivente con il figlio maggiorenne handicappato, occorre che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente stesso.

L'esclusività dell'assistenza non è realizzata allorché nel nucleo familiare del soggetto con handicap grave sono presenti familiari maggiorenni non lavoratori in grado di assisterlo o di lavoratori che beneficiano di permessi per lo stesso. La continuità non è dimostrabile in caso di oggettiva lontananza dall'abitazione del figlio.

Il fratello o la sorella del soggetto con handicap in situazione di gravità, in caso di decesso di ambedue i genitori, possono subentrare nella fruizione del congedo per la parte non ancora fruita dai genitori. In questi casi è sempre richiesta la convivenza con il soggetto handicappato a prescindere dal fatto che il soggetto sia minorenne o maggiorenne.

Con sentenza della Corte Costituzionale n.19/2009 il congedo è stato esteso al lavoratore per l'assistenza al genitore con handicap in situazione di gravità.

## **2. Requisiti del familiare da assistere**

Il familiare da assistere deve essere nella condizione di disabilità grave (art 3. comma 3, legge 104/1992) o di grande invalido di guerra o equiparato.

La condizione di disabilità grave deve essere accertata dalla competente Commissione ASL o, nell'attesa della decisione, dal medico specialista ASL. La sindrome di Down può essere accertata anche dal medico di base che nascerà la relativa certificazione su presentazione del "cariotipo". La documentazione rilasciata dalla Commissione ASL o dal medico di base, deve essere allegata alla richiesta di congedo ove non già in possesso dell'Amministrazione.

La condizione di grande invalido di guerra o equiparato può risultare anche dal decreto di concessione rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in cui deve essere oscurata la parte relativa alla diagnosi, o dalla copia dell'attestato di pensione.

Il familiare da assistere inoltre, non deve essere ricoverato a tempo pieno e non deve svolgere attività lavorativa.

## **3. Trattamento economico durante il congedo.**

Per i pubblici dipendenti la materia è compiutamente disciplinata dall'INPDAP con la Circolare n. 2 del 10.1.2002 e con le informative n. 22 del 25.10.2002 e n. 30 del 21.7.2003. L'Inpdap rileva che il congedo straordinario retribuito per l'assistenza al familiare non produce effetti ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

E' utile ai fini del trattamento di quiescenza ma non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (buonuscita) né del trattamento di fine rapporto (t.f.r.). ( Circolare n.11 del 12.3.2001 della Dir. Cen. Prestazioni Previdenziali).

#### **4. Durata/decorrenza/modalità di fruizione**

Il congedo deve essere richiesto almeno 15 giorni prima dell'inizio dello stesso.

La durata massima del congedo è di due anni, nell'arco dell'intera vita lavorativa un massimo complessivo di due anni (tra tutti gli aventi diritto) per ogni familiare disabile assistito e nel limite di due anni per ogni singolo lavoratore dipendente.

I periodi di congedo possono essere fruiti in modo frazionato. Se non c'è ripresa di lavoro tra un periodo e l'altro di congedo, il sabato (in caso di settimana corta) e la domenica compresi tra i due periodi saranno conteggiati come congedo straordinario.

Il congedo potrà essere fruito secondo le seguenti indicazioni e limitazioni:

- alternativamente da parte degli aventi diritto (esclusa la contemporaneità);
- potrà essere fruito per l'intero periodo dei due anni ovvero in modo frazionato;
- il limite di due anni si riferisce a ciascun familiare da assistere e costituisce il limite massimo per tutti gli aventi diritto;
- durante la fruizione del congedo il genitore non potrà richiedere contemporaneamente i permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/92 (3 giorni al mese);
- durante il periodo di congedo il richiedente non potrà fruire del prolungamento fino a tre anni del congedo parentale;
- il beneficio del congedo non potrà essere concesso se la persona da assistere presta attività lavorativa durante il periodo di fruizione del congedo;
- si precisa che il congedo straordinario retribuito per assistere i figli disabili, come si è detto, ha la durata di due anni complessivamente per ambedue i genitori, il congedo non retribuito previsto dall'art. 4 della legge 53/2000 è individuale per ciascun genitore ed ha la durata di due anni.

#### **5. Comunicazioni di variazioni**

E' obbligatorio che il richiedente comunichi tempestivamente le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni dichiarate in questo modulo e in particolare:

- il ricovero a tempo pieno della persona in condizione di handicap grave;
- la revisione del giudizio di gravità della condizione dell'handicap da parte della Commissione ASL e comunque la cessazione della validità del riconoscimento dell'handicap grave;
- le modifiche ai periodi di permesso richiesti (in questo caso dovrà presentare domanda di modifica che annulla e sostituisce quella consegnata in precedenza);
- morte del disabile.